

**Intervento del rappresentate di Assogestioni Prof. Avv. MAURIZIO SCIUTO
all'assemblea della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
del 29 aprile 2006**

1. Sono Maurizio Sciuto e intervengo a nome della Assogestioni, la Associazione italiana del risparmio gestito, che riunisce e rappresenta tutte le Sgr e Sicav italiane, nonché un cospicuo numero di Sim, banche e assicurazioni, oltre ad alcuni intermediari finanziari stranieri.

L'Assogestioni rappresenta un'industria che gestisce oltre mille miliardi di euro. Tra le sue finalità statutarie l'Assogestioni ha quella di "assumere la rappresentanza degli interessi degli Associati, curandone la promozione e la tutela", nonché di "promuovere le iniziative per la crescita ordinata, stabile ed efficiente dei mercati finanziari" e "ogni altra opportuna iniziativa al fine di accrescere la protezione dei risparmiatori".

È nell'intento di adempiere a questi suoi compiti che l'Assogestioni interviene nelle assemblee delle maggiori società italiane quotate.

Il presente intervento si compone di due parti: la prima relativa agli assetti statutari, con particolare riferimento alle norme statutarie preordinate alla tutela delle minoranze e agli adeguamenti che si renderanno necessari a seguito dell'approvazione della recente legge sulla tutela del risparmio (l. 262/2005); la seconda direttamente riferita al recepimento della nuova versione Codice di autodisciplina delle società quotate – da poche settimane emanata da Borsa Italiana s.p.a. – con alcune richieste di chiarimento in merito alla governance della società, pur descritta in maniera apprezzabile nella relazione annuale sul sistema di *corporate governance*.

A tale ultimo riguardo Assogestioni desidererebbe innanzitutto conoscere se BMPS già abbia istituito dei gruppi di lavoro per recepire tali ultime novità normative.

Per quanto concerne, dunque, le *modifiche statutarie* che per legge dovranno essere effettuate entro il 12 gennaio 2007, ASSOGESTIONI formula le seguenti osservazioni:

- quanto al *voto di lista per elezione degli amministratori* – ora reso obbligatorio dalla legge sulla tutela del risparmio – l'ASSOCIAZIONE rinnova il suo apprezzamento per la scelta, già compiuta da BMPS in anticipo rispetto all'introduzione della legge sul risparmio, di aver introdotto il voto di lista anche per l'elezione degli amministratori, fissando inoltre una soglia di possesso azionario per la presentazione delle liste di candidati che, essendo stabilita nella misura dell'1,5%, risulta in linea con le migliori pratiche nazionali ed è inferiore a quella del 2,5%, stabilita, quale tetto massimo, dalla legge sulla tutela del risparmio. Quanto poi alle modalità di votazione – per cui, come noto, la nuova legge impone uno scrutinio segreto – Assogestioni raccomanda che, in linea con quanto previsto dal nuovo Codice di autodisciplina delle società quotate, il Presidente dell'assemblea segnali comunque agli azionisti la facoltà di dichiarare il proprio voto, al fine di rendere il procedimento assembleare più trasparente e

funzionale, ciò che sarebbe particolarmente opportuno da parte degli azionisti maggiormente qualificati;

- anche per quanto concerne poi l'*elezione dei sindaci attraverso il voto di lista*, in modo da assicurare la nomina di un sindaco di minoranza, ASSOGESTIONI apprezza che – pur non constando obblighi di legge al riguardo – lo statuto di BMPS abbia previsto, in analogia con l'elezione degli amministratori, una soglia di possesso azionario per la presentazione delle liste di candidati nella misura dell'1,5% per cento. Con particolare riferimento, inoltre, al ruolo del *Presidente del collegio sindacale* – che come noto la legge sul risparmio riserva al sindaco designato dalla minoranza – Assogestioni osserva innanzitutto che per dare esecuzione a tale previsione sarebbe opportuno, benché in principio non necessario, un adeguamento statutario a tale norma: dovendo questa, in effetti, ritenere di immediata applicabilità, nella misura in cui la sua operatività non risulta subordinata alla emanazione del pur previsto regolamento della CONSOB relativo alle modalità di elezione dei sindaci. Sicché – accogliendosi una siffatta interpretazione, condivisa anche da Assonime e nei fatti recepita da tutte le altre società quotate che hanno fin qui provveduto al rinnovo del Collegio sindacale – si darebbe luogo ad un'automatica "investitura" del sindaco effettivo di minoranza nella carica di Presidente del collegio, senza che all'uopo l'assemblea debba assumere alcuna deliberazione, e dunque anche prescindere, in principio, da un'apposita modificazione statutaria.

Venendo poi alla seconda parte di questo intervento, quella relativa all'auspicata attuazione della nuova versione del *Codice di autodisciplina*, con riferimento al *consiglio di amministrazione* Assogestioni rinnova – come già fatto nel passato – da una parte il suo apprezzamento per il funzionamento del consiglio di amministrazione, di cui si sono registrate riunioni molto numerose e con un buon livello di partecipazione dei singoli componenti; d'altra parte, però, va rinnovata anche qualche perplessità in merito alla composizione del consiglio, tuttora composto da amministratori tutti definiti non esecutivi, benché poi alcuni di essi compongano il comitato esecutivo della società, definito "esecutivo" soltanto in quanto organo collegiale. Tale impostazione, pur formalmente corretta secondo il previgente Codice di autodisciplina, appare ad Assogestioni potenzialmente contraddittoria; dovendosi inoltre considerare che secondo il nuovo codice di autodisciplina devono ritenersi amministratori esecutivi – fra l'altro – gli amministratori che "fanno parte del comitato esecutivo dell'emittente".

D'altra parte, a fronte della designazione, da parte della relazione sulla *corporate governance* resa dalla società, di tutti gli amministratori come "indipendenti", occorre pur ricordare che tale requisito, secondo il nuovo codice di autodisciplina, andrebbe verificata avendo maggiormente riguardo alla sostanza che alla forma; e che in proposito il requisito dell'indipendenza viene tendenzialmente escluso in capo a chi figuri quale esponente di rilievo di società controllanti, controllate o collegate a quella di cui sia amministratore.

Tali evidenziate "peculiarità" della composizione del consiglio, rischiano allora di rendere piuttosto problematica l'applicazione *effettiva* di previsioni del Codice di Autodisciplina che sembrano invece presupporre una netta distinzione, all'interno

del consiglio di amministrazione, fra amministratori esecutivi e non, e poi fra amministratori indipendenti e non.

Così, ad esempio, non sembra poter trovare effettiva applicazione la previsione di una prassi di consultazione preventiva alle riunioni del consiglio di amministrazione fra i soli amministratori indipendenti (c.d. *board of independent directors*), affidandone poi il coordinamento ad uno di loro, chiamato ad assumere le funzioni di *lead independent director*. Figura, questa, la cui introduzione viene generalmente auspicata da Assogestioni, in quanto necessaria istanza di bilanciamento fra amministratori esecutivi e non, e più in generale, idonea a realizzare un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze degli amministratori non esecutivi e di quelli, in particolare, che fra di essi siano anche indipendenti.

Quanto poi alla nomina dei *comitati consultivi*, ancora una volta l'Associazione esprime da un lato apprezzamento che BMPS già da tempo abbia opportunamente provveduto a rendere operativi non solo quelli – per la remunerazione e per il controllo interno – imposto dalla legge, ma ne abbia istituiti anche degli ulteriori – come quello per la responsabilità sociale d'impresa e la comunicazione, essendosi inoltre registrata, di tutti questi comitati, un'alta frequenza delle riunioni e un buon livello di partecipazione dei singoli componenti. D'altro lato, però, quanto alla composizione di tali comitati, deve ancora rilevarsi come – stante la formale definizione di ciascun amministratore come non esecutivo e indipendente – risulti di difficoltosa verifica l'effettiva applicazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina che impongono una partecipazione a tali comitati di amministratori non esecutivi e indipendenti, i quanto ben distinti da quelli esecutivi e non indipendenti.

In ultimo, Assogestioni esprime apprezzamento per l'adeguamento, da parte di BMPS, al modello organizzativo imposto dalla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti (d. lgs. n. 231/2001), in conformità alle apposite "Linee Guida ABI"; nonché poi per l'adozione, con particolare tempestività, di un "Codice di comportamento per le operazioni con parti correlate", volto a prevenire le situazioni di conflitti di interessi che possono insorgere nel realizzare tali operazioni, secondo quanto imposto dal mutato quadro normativo (articoli 2391 e 2391- *bis*, c.c.).